

**Causa C-881/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Krajský soud v Brně (Repubblica ceca)

**Data della decisione di rinvio:**

25 ottobre 2019

**Ricorrente:**

Tesco Stores ČR a.s.

**Resistente:**

Ministerstvo zemědělství

**Oggetto del procedimento principale**

L'oggetto del procedimento principale è una controversia nell'ambito della quale la ricorrente contesta la decisione della resistente secondo la quale la ricorrente, utilizzando il termine «čokoládový prášek» (polvere di cioccolato) anziché quello di «čokoláda v prášku» (cioccolato in polvere), riportato nella direttiva 2000/36/CE<sup>1</sup>, avrebbe messo in circolazione un prodotto alimentare etichettato in modo insufficiente o illecito e, così facendo, avrebbe violato le pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

**Questione pregiudiziale**

Se la regola contenuta nell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento [n. 1169/2011] debba essere interpretata nel senso che, con riguardo

<sup>1</sup> Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (in prosieguo: la «direttiva 2000/36/CE»).

agli alimenti destinati al consumatore finale nella Repubblica ceca, sia possibile indicare, all'interno della composizione di un prodotto, un ingrediente composto, definito nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva [2000/36/CE], senza definirne la composizione soltanto nel caso in cui tale ingrediente composto sia esattamente definito secondo la versione in lingua ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione invocate**

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), articolo 18, paragrafi 1 e 4, allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011

Articolo 3, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE

### **Disposizioni del diritto nazionale richiamate**

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), punto 3, della legge n. 110/97<sup>2</sup>, l'operatore del settore alimentare è tenuto a ritirare senza indugio dall'ulteriore circolazione i prodotti alimentari etichettati in modo insufficiente o improprio.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 In data 27 maggio 2016 lo Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Brně (Ufficio di ispezione di Brno dell'Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca) ha ordinato (i) di ritirare dal mercato i prodotti<sup>3</sup> della ricorrente in quanto nella loro composizione compariva il termine «čokoládový prášek» (polvere di cioccolato) senza che, con riguardo a tale ingrediente composto, fosse stato specificato l'elenco degli ingredienti come richiede l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1169/2011<sup>4</sup> e (ii) ha vietato l'ulteriore

<sup>2</sup> Legge n. 110/97 sui prodotti alimentari e i tabacchi di modifica e integrazione di altre leggi collegate, nella versione in vigore fino al 6 settembre 2016 (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 6.9.2016).

<sup>3</sup> Monte, dessert al cioccolato al latte con nocciole 220 gr., Monte dessert al cioccolato al latte 100 gr. e Monte drink, bevanda al cioccolato al latte con nocciole 200 ml.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento n. 1169/2011»).

commercializzazione di tali prodotti. In data 1° giugno 2016 la ricorrente ha presentato avverso i suddetti provvedimenti un'eccezione accolta in un primo momento, in data 6 giugno 2016, dall'Autorità nazionale di controllo agroalimentare, che li ha quindi revocati. Tuttavia, in un secondo momento, l'Ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce (Ufficio di ispezione centrale dell'Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca) ha riformato, con decisione del 2 febbraio 2017, la succitata decisione del 6 giugno 2016 rigettando la sopra indicata eccezione e confermando i succitati provvedimenti del 27 maggio 2016. L'opposizione della ricorrente contro la decisione del 2 febbraio 2017 è stata rigettata mediante la decisione del resistente del 21 aprile 2017.

- 2 La ricorrente ha presentato dinanzi alla Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale di Brno») un ricorso contro la decisione del resistente del 21 aprile 2017, che è stato rigettato con la sentenza del 26 febbraio 2019. Sulla base dell'atto di appello della ricorrente la Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa») ha annullato, mediante sentenza dell'11 luglio 2019, la sentenza della Corte regionale di Brno del 26 febbraio 2019 rinviando la causa a tale giudice per la prosecuzione del giudizio.
- 3 Ed è proprio in questa fase del procedimento che la Corte regionale di Brno sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale in oggetto. Sebbene sia tenuta a rispettare il parere legale vincolante della Corte suprema amministrativa, la Corte regionale di Brno ritiene che tale circostanza (con rinvio, per esempio, alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-173/09 Elchinov o all'ordinanza della sezione ampliata della Corte suprema amministrativa dell'8 luglio 2008, pubblicata sotto il num. 1723/2008 Sb.NSS) non le impedisca di avvalersi del diritto sancito nell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 Il resistente ritiene che, siccome nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/63/CE, viene specificata soltanto l'espressione «čokoláda v prášku» (cioccolato in polvere), e mai quella di «čokoládový prášek» (polvere di cioccolato), nel caso del termine da ultimo indicato sia necessario specificare l'elenco degli ingredienti ivi contenuti.
- 5 La ricorrente, al contrario, ritiene che l'eccezione di cui all'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 valga anche per «čokoládový prášek» (polvere di cioccolato) in quanto il contenuto di tale locuzione è identico a quello di «čokoláda v prášku» (cioccolato in polvere) e i concetti sinonimi devono essere interpretati sempre in maniera uguale per non dare adito a

un'incertezza giuridica. Inoltre, tutte le versioni linguistiche della direttiva 2000/36/CE hanno uguale validità.

### **Parere legale della Corte suprema amministrativa**

- 6 La Corte suprema amministrativa concorda con la ricorrente sul fatto che, al posto dell'etichettatura «čokoláda v prášku» (cioccolato in polvere), essa poteva usare anche l'etichettatura «čokoládový prášek» (polvere di cioccolato). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea tutte le versioni linguistiche degli atti normativi dell'Unione europea sono ugualmente vincolanti (si veda il punto 18 della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 nella causa C-283/81, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della sanità, il punto 13 della sentenza del 19 aprile 2007 nella causa C-63/06, UAB Profisa contro Muitinès departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos e il punto 24 della recente sentenza del 13 settembre 2018 nella causa C-287/17, Česká pojišťovna a.s. contro WCZ spol. s.r.o.). Pertanto è senz'altro da respingere l'idea secondo cui l'etichettatura dei prodotti di cioccolato nel territorio della Repubblica ceca debba conformarsi esclusivamente alla versione ceca della direttiva 2000/63/CE mentre la loro etichettatura in altri Stati membri debba conformarsi alle rispettive versioni linguistiche nazionali.
- 7 Un'idea del genere sarebbe in contrasto sia con la giurisprudenza sopra indicata che, in particolare, con il principio della libera circolazione delle merci e con la *ratio* stessa dell'armonizzazione dell'etichettatura degli alimenti quale strumento del mercato interno. Esattamente su tali principi si fonda la direttiva 2000/36/CE (si veda il considerando 7 della stessa). Nell'ambito dell'Unione europea l'etichettatura dei prodotti di cioccolato è già pienamente armonizzata (si vedano i punti 29 e 45 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09, Commissione europea contro Repubblica italiana) e la *ratio* stessa di tale armonizzazione è di permettere ai loro produttori e fornitori di utilizzare, in caso di importazione da uno Stato membro ad un altro, i dati che lo stesso prodotto già reca in conformità con la direttiva 2000/36/CE, limitandosi quindi a tradurre tali dati nella lingua o nelle lingue che il consumatore comprende nello Stato membro nel quale i prodotti saranno venduti.
- 8 La ricorrente ha acquistato i propri prodotti da un fornitore o produttore che li ha prodotti in Germania, laddove la versione tedesca della direttiva impiega il termine *Schokoladenpulver*, o in Polonia, laddove la versione polacca impiega rappresentativamente entrambe le designazioni *proszek czekoladowy* oppure *czekolada w proszku*. La ricorrente ha tradotto letteralmente in ceco il termine tedesco o polacco nella forma «čokoládový prášek» per utilizzarlo sui propri prodotti. La finalità dell'armonizzazione dell'etichettatura dei prodotti di cioccolato è che si proceda esattamente così.
- 9 Tali principi ostano ad un'interpretazione secondo cui il fornitore o il venditore, prima di iniziare a vendere in Repubblica ceca un prodotto di cioccolato realizzato in un altro Stato membro, debba anzitutto conformare l'etichettatura della

composizione del prodotto alla versione ceca della direttiva 2000/36/CE. Tuttavia, una tale interpretazione potrebbe indurre a pensare che nel territorio della Repubblica ceca valga soltanto la versione ceca della direttiva ovvero che qui valga una sorta di «direttiva ceca 2000/36/CE», il che sarebbe in diretto contrasto con la *ratio* dell'armonizzazione delle etichettature e con la parità tra le versioni linguistiche delle direttive e ripristinerebbe, di fatto, le condizioni esistenti prima della creazione del mercato interno.

- 10 Pertanto, in generale, non è possibile convenire con l'opinione secondo cui le singole versioni linguistiche dell'allegato della direttiva 2000/36/CE rappresentino un'etichettatura vincolante dei prodotti alimentari per i singoli Stati membri. Del resto di tali versioni linguistiche vincolanti non fa cenno neppure il regolamento n. 1169/2011 che, nell'articolo 15, paragrafo 1, richiede soltanto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiano «*in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato*». Ciò consente appunto alla ricorrente di utilizzare la denominazione tedesca o polacca del componente del prodotto importato, conforme al diritto dell'Unione europea, traducendola soltanto in ceco.
- 11 È vero che in alcuni Stati membri determinate etichettature di alimenti sono consolidate e la traduzione da altre lingue potrebbe ingenerare una confusione nel consumatore. In tal caso, tuttavia, tale divergenza deve essere indicata espressamente e in tutte le versioni linguistiche. Il regolamento n. 1169/2011 riserva a tale soluzione uno spazio nell'articolo 17, paragrafi 2 e 3. La direttiva 2000/36/CE ricorre a tale possibilità in relazione a una specifica etichettatura di alcuni prodotti in lingua inglese allorché, nell'allegato I, parte A, punto 4, lettera d), riproduce la definizione nazionale del termine «milk chocolate». Tale disciplina nazionale specifica si trova, però, in tutte le versioni linguistiche della direttiva, non soltanto in quella in lingua inglese. Qualora nel territorio della Repubblica ceca dovesse essere utilizzabile solo il termine «čokoláda v prášku», ad esempio in quanto il termine «čokoládový prášek» fosse per il consumatore ceco per qualche motivo fuorviante, questo dovrebbe essere stabilito analogamente.
- 12 La sopra indicata sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, nella causa C-442/16, conferma soltanto queste conclusioni. Nel regolamento n. 1308/2013, che riguarda la causa in oggetto, il legislatore dell'Unione europea ha intrapreso una strada del tutto diversa rispetto a quella della direttiva 2000/36/CE, avendo espressamente individuato nell'allegato di detto regolamento le denominazioni commerciali da impiegarsi nei singoli territori per i singoli tipi di prodotti ai fini della commercializzazione. La Corte regionale ha citato il punto 36 di tale sentenza che riguardava la decisione di esecuzione della Commissione 2010/791/UE che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Certo è che anche tale decisione della Commissione contiene un elenco dei prodotti, recante in parallelo le diverse denominazioni nazionali di vari prodotti lattiero-caseari, in merito al quale la Corte di giustizia ha dichiarato, nel punto menzionato, che esso

contiene prodotti che gli Stati membri hanno stabilito essere corrispondenti, nei loro rispettivi territori, ai criteri fissati dal regolamento n. 1308/2013 e che le denominazioni dei prodotti in oggetto sono riportate secondo il loro tradizionale impiego nelle diverse lingue dell'Unione. La Corte di giustizia ha quindi semplicemente confermato che è ammissibile utilizzare nelle diverse lingue varie denominazioni tradizionali dei prodotti lattiero-caseari che non sempre corrispondono<sup>5</sup>.

- 13 L'indicata sentenza della Corte di giustizia, pertanto, mostra che la necessità di tenere conto nelle lingue nazionali, quando si utilizzano delle denominazioni armonizzate, delle varie specificità linguistiche e delle varie denominazioni tradizionali locali nel dato Stato membro, non deriva soltanto dalla data versione linguistica della norma nella lingua del dato Stato ma dalla tabella o dall'elenco multilingue che sono contenuti in ciascuna versione linguistica della norma. Se un esportatore francese volesse importare nel Regno Unito un prodotto per il quale la parte francese della tabella impiega la denominazione «crème de riz», non potrebbe semplicemente tradurlo nella lingua inglese con «rice cream» o «rice spray cream» in quanto la parte inglese della tabella delle etichettature obbligatorie non impiega tali termini.
- 14 La ricorrente non era dunque tenuta a verificare la denominazione impiegata dalla versione ceca di tale direttiva e ad adeguare l'etichettatura della composizione al momento della distribuzione sul territorio ceco; sarebbe stato sufficiente tradurre il termine nella lingua ceca. Infatti, il termine «čokoládový prášek» da essa selezionato corrispondeva letteralmente al termine tedesco e a quello polacco utilizzato in tale direttiva, e non è neanche dato ritenere che sia incomprensibile, fuorviante o addirittura ingannevole per il consumatore ceco (si vedano i requisiti delle pratiche leali d'informazione enunciati nell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011). Un approccio inverso sarebbe un mero formalismo per nulla utile in termini di protezione dei consumatori, che metterebbe in dubbio il livello d'armonizzazione raggiunto delle etichettature dei prodotti di cioccolato nel mercato interno dell'Unione, minaccerebbe il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti di cioccolato (si veda l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011) e sarebbe in contrasto con il principio di parità tra le versioni linguistiche della legislazione dell'Unione europea più volte affermato.
- 15 Pertanto, trattasi di un caso di *acte éclairé* che non necessita di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

#### **Parere legale della Corte regionale di Brno**

- 16 Prima di tutto, alla questione oggetto di valutazione non si applica la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia relativa alla risoluzione

<sup>5</sup> Qui concretamente alla denominazione francese «crème de riz» non corrispondeva alcuna denominazione inglese in quanto nella parte inglese dell'elenco non era indicato alcun nesso «rice cream» o «rice spray cream».

dell'incongruenza tra le varie versioni linguistiche della legislazione dell'Unione europea. Tra le versioni linguistiche della direttiva 2000/36/CE, infatti, non esiste alcuna incongruenza<sup>6</sup> laddove tali versioni linguistiche adempiono la funzione di elenco delle denominazioni vincolanti degli alimenti nelle rispettive lingue ufficiali. Questa circostanza può dedursi (i) dal confronto tra le varie versioni linguistiche della direttiva 2000/36/CE, (ii) dalla regola contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/36/CE secondo la quale le denominazioni dei prodotti alimentari indicate nell'allegato I sono vincolanti e (iii) dall'obbligo di informare sulla composizione in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro nel quale l'alimento è commercializzato (v. a titolo di esempio l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011).

- 17 Confrontando le versioni linguistiche appare evidente che l'allegato in questione contiene chiaramente alcune denominazioni tipiche per il mercato di un certo Stato membro che spesso non è possibile tradurre in maniera precisa (per esempio l'inglese «family milk chocolate» oppure l'appendice utilizzata in molte versioni linguistiche «vermicelli»). Nel caso di «čokoláda v prášku» ciò è particolarmente evidente nel termine l'olandese «gesuikerde cacao» che, una volta tradotto, agli occhi dei consumatori degli altri Stati membri, probabilmente corrisponderebbe piuttosto al prodotto definito nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera d). Tuttavia quando si confrontano le versioni linguistiche è determinante il fatto che le versioni linguistiche contengono un numero differente di denominazioni equivalenti per il prodotto definito nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera b). Alcune versioni linguistiche si avvalgono soltanto di una denominazione, altre di due mentre quella olandese addirittura di tre. Pertanto, è chiaro che non si tratta di semplici traduzioni, ovvero – mutazioni linguistiche, ma anche di specifici elenchi di denominazioni vincolanti nelle rispettive lingue ufficiali, cioè prescritte per i prodotti destinati ai consumatori di un certo Stato membro nel quale una data lingua ufficiale viene usata.
- 18 La definizione delle denominazioni vincolanti degli alimenti generalmente si basa (così come, nello specifico, nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/36/CE) su due regole: la prima è l'obbligo di utilizzare la denominazione prescritta soltanto per gli alimenti che corrispondono alla definizione stabilita in una data norma di legge; la seconda è l'obbligo di utilizzare per gli alimenti che corrispondono ad una definizione stabilita in una data norma di legge solo e soltanto quella denominazione con la quale l'alimento viene definito in una data norma di legge. La Corte suprema amministrativa, con il suo parere legale, di fatto, nega proprio questa seconda regola, consentendo, infatti, di impiegare una non meglio precisata cerchia di possibili denominazioni di un alimento definito a seconda di quale versione linguistica e quale delle opzioni di traduzione il produttore sceglierà per l'etichettatura dell'alimento.

<sup>6</sup> Inoltre la Corte suprema amministrativa non ha predisposto strumenti interpretativi che potessero eliminare un tale contrasto nell'ambito di un'interpretazione uniforme.

- 19 Da ultimo, tale interpretazione produce conseguenze assurde poiché in questo caso risulta assai difficile accertare quali siano queste denominazioni vincolanti. I produttori e i venditori non possono utilizzarle per altri prodotti pur non avendo l'obbligo di sapere che esse rientrano tra quelle denominazioni vincolanti. Allo stesso tempo, ove ne sono consapevoli, le possono comunque utilizzare come denominazioni di ingredienti composti senza elencarne la composizione. In tal caso, i consumatori non possono certamente immaginare che si tratti di un ingrediente composto, e di quale concretamente si tratti, in quanto non trovano da nessuna parte la sua definizione, a meno che non riescano, tramite ulteriori traduzioni più precise o più libere nelle singole lingue ufficiali dell'Unione europea, a trovare quella versione linguistica della direttiva 2000/36/CE che definisce un tale alimento nella data lingua. Ciò vale anche per il termine «čokoládový prášek», la cui definizione non è contenuta nella versione linguistica ceca della direttiva.
- 20 Anche qualora il produttore potesse utilizzare soltanto le traduzioni da quelle lingue che hanno un determinato rapporto con il prodotto alimentare (per esempio, è stato prodotto nello Stato membro, la cui versione linguistica corrisponde alla traduzione dell'ingrediente composto impiegato), una regola del genere sarebbe contraria all'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare sulla composizione del prodotto. Questi ultimi, infatti, dovrebbero prima di tutto individuare il luogo di produzione, conoscere la versione linguistica pertinente della direttiva 2000/36/CE e provvedere a tradurla (ovvero a fare tutte traduzioni possibili). Considerando che tutti i prodotti definiti nel punto 2, allegato I, parte A, sono in larga misura simili (in sostanza si tratta di prodotti che ricadono in un'unica categoria), non è affatto sicuro che il consumatore ceco, anche dopo aver preso coscienza della direttiva 2000/36/CE in modo mirato, associ il termine «čokoládový prášek» al prodotto definito con il termine «čokoláda v prášku» [e non, per esempio, a «kakaový prášek» (cacao in polvere) o «slazený kakaový prášek» (cacao zuccherato in polvere)]. Il consumatore, allora, dovrebbe gradualmente fare alcune considerazioni non banali per giungere alla conclusione che probabilmente si tratta della traduzione di un concetto definito in un'altra versione linguistica, diversa da quella ceca, della direttiva 2000/36/CE senza, però, avere alcuna garanzia del fatto che sia davvero così. Parimenti anche ai produttori e ai venditori non sarebbe chiaro quali possibili denominazioni si debbano evitare al momento dell'etichettatura di prodotti diversi da quelli definiti nella direttiva.
- 21 Inoltre, impiegando etichettature diverse da quelle vincolanti, non è portato in errore solo l'eventuale consumatore informato, ma anche i consumatori che, per qualsiasi motivo, non intendono conoscere nel dettaglio la disciplina dell'Unione europea. Anche coloro che non conoscono le definizioni contenute nella direttiva 2000/36/CE, infatti possono quantomeno partire dal presupposto che, per la mancata indicazione degli ingredienti di un composto in un prodotto specifico, sussista un determinato motivo legale e ritenere che tale motivo sia proprio l'esistenza di una definizione legale di un dato ingrediente composto [come stabilisce l'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento



- n. 1169/2011]. Se, tuttavia, un ingrediente composto, come appunto «čokoládový prášek», non viene definito, la sua composizione non deve soddisfare necessariamente i requisiti sanciti nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/63/CE. Il consumatore poi, convinto di consumare un alimento con un contenuto approvato (ovvero conforme a determinati criteri), potrebbe consumare un alimento del tutto diverso (per il quale non esiste alcun criterio a livello legislativo). La pretesa di rispettare le denominazioni vincolanti, pertanto, può certamente essere percepita come un formalismo che, tuttavia, non è fine a se stesso.
- 22 La facilitazione della libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato non va percepita soltanto dal punto di vista del produttore o del commerciante lasciando, di fatto, la protezione del consumatore solo ad una valutazione *ad hoc* se la denominazione di un prodotto possa essere confusa con un'altra. Se questo punto di vista fosse sufficiente, la regola contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/36/CE sarebbe del tutto superflua.
- 23 La Corte regionale rimane dell'opinione che l'etichettatura di un alimento (ovvero della sua composizione), destinata ai consumatori di un determinato Stato membro, debba rispettare le denominazioni vincolanti dei prodotti di cacao e di cioccolato indicate nella versione linguistica pertinente dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE, corrispondenti ad una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori di un dato Stato membro. Pertanto, nel caso di determinati alimenti destinati ai consumatori nel territorio della Repubblica ceca, deve essere utilizzata l'etichettatura vincolante riportata nella versione linguistica ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE. Soltanto avvalendosi di tale etichettatura per un ingrediente composto, è possibile applicare la regola contenuta nell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 (cioè non elencare gli ingredienti contenuti in un ingrediente composto).
- 24 Al contrario, le regole contenute nell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento 1169/2011, rimandano, ad avviso del giudice, alla situazione in cui il contenuto dei prodotti alimentari non è pienamente armonizzato e per tali prodotti non sono state adottate denominazioni vincolanti a livello dell'Unione europea. Nel caso dei prodotti definiti nella direttiva 2000/36/CE, tenendo però conto dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, è così. L'eccezione fissata nell'allegato I, parte A, punto 4, lettera d), di tale direttiva, pertanto, non è un esempio di applicazione delle succitate disposizioni del regolamento n. 1169/2011, bensì un'eccezione legislativa autonoma in favore del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alla regola contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativamente ai prodotti indicati nell'allegato I, parte A, punto 4, lettera d), e punto 5.
- 25 Sebbene la mancanza di una tabella con tutte le denominazioni, che sia identica in tutte le versioni linguistiche, per la quale la funzione di elenco delle denominazioni vincolanti nelle rispettive lingue ufficiali utilizzate nei singoli Stati membri sia adempiuta dalla concreta versione linguistica della direttiva, non

rappresenti la soluzione legislativa più conveniente, questo non è un motivo valido per discostarsi dalla regola contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/36/CE e per una riduzione dello standard di protezione del consumatore. È vero che, a tal riguardo, la disciplina in oggetto differisce dalla modalità di regolamentazione contenuta nella sopra indicata decisione della Commissione 2010/791/UE. Tuttavia detta decisione dimostra che l'adozione di denominazioni di vendita vincolanti separate per ogni Stato membro non è una pratica eccezionale nella legislazione nel settore alimentare dell'Unione europea. Un'uguale tecnica legislativa di adozione delle denominazioni vincolanti dei prodotti alimentari, come nel caso della direttiva 2000/36/CE, è stata, per esempio, impiegata anche nella direttiva 2001/113/CE<sup>7</sup> le cui versioni linguistiche sanciscono le denominazioni vincolanti dei prodotti ivi definiti per le singole lingue ufficiali.

Per le stesse ragioni, la sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, nella causa C-422/16, non tratta la modalità della regolamentazione contenuta nella direttiva 2000/36/CE, ciononostante da essa si possono trarre le conseguenze dell'adozione di un elenco di denominazioni vincolanti di prodotti per i singoli Stati membri, vale a dire l'impossibilità di impiegare sinonimi o traduzioni delle denominazioni vincolanti.

<sup>7</sup> Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana.